



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 1198 del 15-12-2016

Registro Settore n. 134 del 15-12-2016

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Art. 20 del d.lgs.152/2006 e art. 8 della l.r. 3/2012 - Impresa S.A.M. S.r.l. - "Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata" Località San Pietro - Torre San Patrizio (FM).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con istanza del 8/6/2016, assunta al prot. n. 15297 del 9/6/2016, Massimo Properzi in qualità di amministratore delegato dell'impresa **S.A.M. S.r.l. (C.F./P.I. 01891740449)** con sede legale in Strada Provinciale Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM), in qualità di proponente, chiedeva l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di ***"Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata"***, situato in località San Pietro – Torre San Patrizio (FM), ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 recante ***"Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)"*** corredata dai seguenti documenti:
 - Avviso pubblicazione sul BURM
 - Elab. A - Inquadramento territoriale
 - Elab. B - Quadro di comparazione approvato-modificato
 - Elab. C - Relazione Geologica
 - Elab. D - Relazione Tecnico illustrativa
 - Elab. D1 - Planimetria impianto
 - Elab. D2 - Sezioni di progetto-D2
 - Elab. E - Studio Preliminare Ambientale
 - Elab. F - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
 - Elab. G - Stima sommaria e quadro economico
 - Elab. H - Valutazione Rumore
- relativamente all'impianto in oggetto sono stati, nel corso del tempo, già rilasciati i seguenti provvedimenti amministrativi:
 - ✓ Determinazione n. 5381/GEN – 214/SA del 1/10/2008 del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno, rilasciata al Comune di Torre San Patrizio,

- con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto per la costruzione dell'impianto ed è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3) presso il sito in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio;
- ✓ Determinazione dirigenziale n. 226/GEN – 31/TARE del 27/10/2009 di questa Provincia con la quale è stato approvato il progetto di variante dell'impianto di compostaggio ed impianti tecnologici in località San Pietro di Torre San Patrizio;
 - ✓ Determinazione dirigenziale n. 79 del 30/9/2010 (Reg. Gen. n. 1106) di questa Provincia con la quale è stata volturata all'impresa S.A.M. S.r.l. l'autorizzazione già rilasciata al Comune di Torre San Patrizio alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto per esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3);
 - ✓ Determinazione dirigenziale n. 75 del 19/10/2012 (Reg. Gen. n. 1236) di questa Provincia con la quale sono stati precisati i termini di inizio e di conclusione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3);
 - ✓ Determinazione dirigenziale n. 266 del 13/6/2014 (Reg. Gen. n. 834) di questa Provincia con la quale sono stati modificati i termini di conclusione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3);
 - ✓ Determinazione dirigenziale n. 255 del 23/10/2015 (Reg. Gen. n. 1369) di questa Provincia quale subprocedimento relativo all'approvazione del progetto di "Variante in corso d'opera del progetto approvato con atto n. 5381/GEN e n. 214/SA del 1/10/2008";
 - ✓ Determinazione dirigenziale n. 35 del 14/3/2016 (Reg. Gen. n. 294) di questa Provincia quale subprocedimento relativo alla variazione della sede legale dell'impresa S.A.M. S.r.l. da "Piazza Umberto I, n. 1 – Torre San Patrizio (FM)" a "Strada Provinciale Corvese, 40 – 63821 Porto Sant'Elpidio".
- il progetto di variante in corso d'opera, presentato unitamente all'istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. prevede, sommariamente, i seguenti elementi:
- l'area interessata dall'impianto in progetto è situata nelle aree poste a ridosso della discarica comprensoriale, e della discarica in fase di coltivazione nel settore orientale del territorio del Comune di Torre San Patrizio, in prossimità della strada provinciale n. 219;
 - i lavori sono stati iniziati a febbraio 2011 e, nel frattempo, sono stati realizzati gli uffici (anche a servizio della discarica limitrofa) e, in parte, il piazzale per la stabilizzazione ed il vaglio;
 - al fine di completare l'impianto alla luce della variante, sono ancora da eseguire 3.500 metri cubi di scavo e porre in opera 32.800 metri cubi di riporto; le terre provenienti dagli scavi residui verranno utilizzate interamente all'interno del cantiere per la definizione e ultimazione dei piazzali in rilevato; si dovrà, pertanto, reperire da fuori sito circa 29.300 metri cubi di materiale costituito da terre e/o da materiale inerte secondo le modalità previste dalle vigenti normative;
 - l'intervento di modifica proposto con l'istanza di cui trattasi, in relazione alle molteplici novità dei processi di compostaggio presenti sul mercato (in particolare riguardo ai tempi di maturazione) tende a razionalizzare ed ottimizzare tutto l'impianto, mediante la variante in corso d'opera dell'impianto di compostaggio in grado di raggiungere tali finalità;
 - la capacità di progetto dell'impianto resta pari a circa 20.000 tonnellate all'anno (capacità già autorizzata con i provvedimenti sopra richiamati), di cui una parte di materiale ligneo celluloso, una parte di materiale organico dato da scarti alimentari come previsto nel progetto approvato, corrispondenti al trattamento di 67 tonnellate al giorno di cui, in ingresso, circa 13 tonnellate saranno date dallo strutturante e circa 54 tonnellate dalla frazione organica;
 - il progetto prevede il trattamento di frazioni organiche di qualità tramite raccolte differenziate spinte o rifiuti organici derivanti da specifiche attività produttive; tali modalità di recupero consentono di ottenere un flusso definibile analiticamente e merceologicamente di rifiuti. Il compost prodotto dall'impianto dovrà rispondere a quanto previsto nella normativa "Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti" D.Lgs. 75 del 29 aprile 2010, in particolare nell'Allegato 2 "Ammendanti" definiti ai punti:
 - ✓ 5. *Ammendante compostato misto*
 - ✓ 6. *Ammendante torboso compostato*
 - ✓ 13. *Ammendante compostato con fanghi*
 - si prevedono le seguenti stime di ammendante prodotto per tipologia che meglio verranno specificate in sede di approvazione del progetto definitivo di variante in corso d'opera:
 - ✓ *Ammendante compostato misto ACM ed Ammendante torboso compostato ATC:*

- *Stima 80% corrispondente a 16.000 ton/anno*
 - ✓ *Ammendante compostato con fanghi ACF:*
 - *Stima 20% corrispondente a 4.000 ton/anno*
- il progetto di variante prevede che le fasi di scarico, miscelazione movimentazione per il carico delle biocelle aerobiche - nelle quali si ottiene una biostabilizzazione accelerata, rispetto a quella ottenuta con impianti in cumuli con movimentazione meccanica prevista nel progetto approvato - avvengono non più sulle aree scoperte ma all'interno del capannone (struttura n. 4), in un ambiente confinato con abbattimento delle emissioni odorigene ed eliminazione delle acque di percolazione derivanti dall'esposizione alle precipitazioni atmosferiche;
- parte della struttura indicata negli elaborati con n. 4 e la struttura n. 6 avranno un'altezza interna, rispettivamente, pari a circa 9,00 metri e 10,00 metri in luogo dei 6,00 metri circa previsto nel progetto approvato;
- la superficie complessiva da recintare dove è inserito l'impianto di compostaggio è pari a metri quadrati 116.414,00;
- nel progetto di variante è prevista la realizzazione di una vasca di stoccaggio del percolato della capacità utile di circa 200 metri cubi in prossimità della piazzola di carico già prevista;
- l'attività in essere ricade nella categoria progettuale individuata al punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al punto 7, lettera q), Allegato B2 alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3: *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006”*;
- la modifica proposta ricade invece nell'Allegato IV, punto 8, lettera t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ed al punto 8, lettera r) Allegato B2 alla L.R. n. 3/2012): *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)”*.
- in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012 recante *“Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”* l'impresa provvedeva, altresì, a depositare la documentazione inerente l'istanza presso il Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia nonché presso il Comune di Torre San Patrizio, il Comune di Monte Urano, l'ARPAM di Fermo e l'ASUR n. 4 di Fermo;
- con nota prot. n. 16144 del 22/6/2016, questo Settore, in qualità di autorità competente, comunicava che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8 della citata L.R. n. 3/2012, di aver verificato la documentazione allegata all'istanza di che trattasi, prevista dal comma 1 del medesimo articolo, rilevando una differenza nel pagamento delle spese istruttorie;
- con nota datata 23/6/2016 (assunta al prot. n. 16406 del 27/6/2016) l'impresa informava di aver provveduto ad effettuare il versamento integrativo delle spese istruttorie;
- il proponente provvedeva, quindi, a far pubblicare l'avviso di cui al comma 4 del citato articolo 8, sul BUR Marche n. 72 del **30 giugno 2016**;
- in adempimento di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, veniva pubblicato sul sito WEB di questa Provincia; l'avviso di deposito e tutta la documentazione inerente l'istanza per 45 giorni a far data dal 30 giugno 2016;
- con nota prot. n. 17395 del 12/7/2016 e prot. n. 18580 del 26/7/2016, questo Settore comunicava l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e chiedeva agli enti ed ai servizi interessati di rendere il contributo istruttorio previsto dal comma 8, del medesimo articolo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR Marche e sul sito WEB di questa Provincia.

Tenuto conto che:

- il Comune di Monte Urano con nota prot. n. 9164 del 29/7/2016 (assunta al prot. n. 19102 del 2/8/2016) faceva pervenire il proprio contributo istruttorio con la richiesta di chiarimenti e precisazioni;
- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, con nota prot. n. prot. n. 30561 del 11/08/2016 (assunta al prot. n. 19629 del 11/8/2016), faceva pervenire il proprio contributo istruttorio con la formulazione di specifiche osservazioni, suddivise per matrice;
- con nota prot. n. 30626 del 11/8/2016 l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, riportava anche il contributo istruttorio del Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio Radiazioni e Rumore prot. n. 702845 del 11/08/2016, che si concludeva senza la formulazione di osservazioni, in quanto la documentazione presentata è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;

Richiamata la nota prot. n. 19638 del 11/8/2016, con la quale questo Settore, in qualità di autorità competente, a seguito dei contributi istruttori pervenuti, formulava, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, la richiesta delle seguenti integrazioni:

- 1) con riferimento al contributo istruttorio del Comune di Monte Urano:
 - a) nella Tav. B “Quadro di comparazione approvato-modificato” non risulta chiara la linea di perimetrazione fra l'area dell'impianto di compostaggio e l'area della discarica, fra lo stato approvato e lo stato modificato;
 - b) in più occasioni negli elaborati (es: Tav. D “Relazione Tecnico-illustrativa”, Tav. E Studio Impatto Ambientale e Tav. H Valutazione Rumore) viene affermato che l'area in cui ricade l'impianto è sufficientemente lontana dal centro abitato e da ogni nucleo abitativo o edificio rurale, affermazione che non si condivide in quanto il centro abitato del Comune di Monte Urano si trova nelle immediate vicinanze, come pure anche alcune case sparse;
 - c) si chiedono, altresì, chiarimenti circa la difformità sull'altezza massima del cumulo di materiale all'interno delle biocelle ed il volume che può accogliere; molto probabilmente per erroneo refuso è rimasta un'indicazione impropria; comunque nella Tav. E viene indicata un'altezza massima di cumulo pari a 3,5 m. per un volume di circa 735 mc e subito dopo viene indicata l'altezza massima del cumulo di materiale all'interno delle biocelle di 2,8 m. per un volume di ciascuna biocella pari a 588 mc.; questo ultimo valore viene riportato anche nella Tav. D “Relazione Tecnico illustrativa” a pag. 21. Pertanto si chiede di specificare quale sarà il parametro da prendere in considerazione;
 - d) a pag. 50 del SIA si afferma che “l'inserimento dell'unità produttiva, non risulta attirare un'ulteriore importanza visiva sotto il profilo volumetrico e formale” pertanto con un impatto basso del progetto sulla componente paesaggio, a nostro avviso tale affermazione contrasta con quanto previsto a pag. 4 della relazione tecnico-illustrativa che prevede per la struttura 4 un'altezza di circa 9,00 e 10,00 ml. e dimensioni 104,00x50,00 ml., quindi di dimensioni notevoli che sicuramente avrà una sua importanza visiva sotto il profilo volumetrico e formale.
- 2) con riferimento al contributo istruttorio dell'ARPAM:
 - a) relativamente alla Matrice ARIA:
 1. ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria *ante-operam*, deve essere determinato lo stato di qualità dell'aria relativamente agli inquinanti ritenuti significativi e alle sostanze odorigene;
 2. ai fini della determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase cantiere si precisa quanto segue:
 - nella documentazione fornita non è stato presentato il cronoprogramma;
 - nella documentazione non è presente una planimetria dettagliata dove siano indicate le rispettive distanze di tutti i recettori sensibili dalla sorgente;
 - non è stata stimata l'emissione di polveri diffuse (valori di PM10 espressi come g/h) dovuta all'attività di movimentazione terra e operazione di scavo anche in relazione alle distanze dei recettori sensibili dalla sorgente e le eventuali azioni di mitigazione;
 - nella Tav. E “Studio Preliminare Ambientale”, nel capitolo 5 “Quadro di Riferimento Ambientale”, non è stato indicato se i mezzi pesanti transiteranno su strade non asfaltate all'interno dell'area in cui ricade il progetto e una stima relativa al numero di viaggi/giorno degli stessi;
 - nel caso in cui i mezzi pesanti transiteranno su strade non asfaltate all'interno dell'area, dovrà essere indicato e stimato l'impatto generato dagli stessi e dovranno essere indicati gli eventuali sistemi di controllo relativamente alla viabilità interna;
 - non è stato indicato se si intendono formare cumuli di terra. In tal caso dovrebbero essere indicate le dimensioni e l'eventuale impatto dovuto alle emissioni di polveri che la formazione e stoccaggio dei cumuli potrebbe generare e le eventuali azioni mitiganti.
 3. ai fini della determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase d'esercizio si precisa quanto segue:
 - devono essere fornite le emissioni in Kg/giorno e ton/anno per gli inquinanti significativi.

4. ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria *post-operam* si precisa quanto segue:
 - non è stato determinato lo stato di qualità dell'aria *post-operam* per gli inquinanti significativi caratteristici della tipologia di impianto quali ad esempio **SO₂**, **COT**, **NH₃**, **H₂S** attraverso l'applicazione di modelli diffusionali;
 - nella Tav. E "Studio Preliminare Ambientale", non è presente la mappa di diffusione PM10 nel periodo di mediazione di 24 ore (scenario 2).
 5. ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria *post-operam*, devono essere elaborate le emissioni per gli inquinanti significativi emessi attraverso l'applicazione di modelli diffusionali o mediante valutazioni stimate, unitamente alla stima dell'eventuale impatto che si potrebbe generare dalla circolazione dei mezzi pesanti.
- b) relativamente alla Matrice ACQUE si chiede di fornire:
1. la descrizione della gestione dei reflui prodotti durante le operazioni di bonifica e lavaggio degli automezzi;
 2. la descrizione della rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali ed ubicazione dei punti di scarico finali nel corpo idrico recettore;
 3. la descrizione dei punti previsti per il monitoraggio ambientale di cui al punto 7.5.1 della Tavola "E" (S I.A.): ubicazione su planimetria adeguata e definizione dei parametri di controllo.
- c) relativamente alla Matrice RIFIUTI si chiede di fornire:
1. informazioni sui rifiuti prodotti in fase di cantiere; si ritiene necessario che siano fornite le seguenti indicazioni relativamente a ciascuna tipologia di rifiuto prodotto:
 - stima dei quantitativi;
 - codice CER attribuito;
 - aree adibite allo stoccaggio da individuare su apposita planimetria in scala adeguata;
 - modalità di stoccaggio;
 - modalità di smaltimento/recupero.
 2. in merito ai rifiuti generati dal ciclo di lavorazione aziendale si chiede di fornire le seguenti informazioni:
 - stima dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - codice CER attribuito;
 - aree adibite allo stoccaggio/deposito temporaneo da individuare su apposita planimetria in scala adeguata;
 - modalità di stoccaggio;
 - modalità di movimentazione;
 - modalità di smaltimento/recupero.
 3. la descrizione della fase di raffinazione del compost, in particolare la fase di separazione e recupero delle frazioni di corpi plastici o vetrosi di cui al punto 9.5 della Tavola "D - Relazione Tecnico descrittiva" dal materiale strutturante di natura ligneo cellulosa rimesso in testa all'impianto (Fig. 2 - Processo impiegato);
 4. la descrizione della fase di miscelazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di compostaggio finalizzata all'ottenimento delle tre tipologie di ammendante previste: Ammendante compostato misto ACM; Ammendante torboso composto ATC; Ammendante compostato con fanghi ACF;
 5. la stima dei quantitativi di fanghi di depurazione impiegati nel processo di compostaggio per ACF;
 6. l'individuazione dei bioreattori dedicati ai tre processi di produzione di ammendanti;
 7. la stima su base annua del quantitativo di compost suddiviso per tipologia;
 8. la descrizione della gestione di lotti di compost fuori specifica rispetto agli standard previsti nell'allegato 2 al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.
 9. relativamente alle Terre e Rocce da Scavo (cfr. paragrafo 13, Tav. D), che verrebbero interamente utilizzate all'interno del cantiere, si chiede di fornire:
 - un prospetto riguardante il bilancio delle terre con indicazione dei volumi di scavo e di riporto;
 - indicazione dei volumi di terreni riutilizzati in loco ed eventuali volumi di materiale reperiti all'esterno del sito;
 - indicazione del volume di terreno vegetale decorticato;
 - planimetria in scala adeguata dove siano individuate le "piazzole di appoggio" (cfr. paragrafo 7.2.5 Tav. C) utilizzate come deposito temporaneo sia per le terre escavate sia per il terreno vegetale scarificato.
- d) relativamente alla Matrice SUOLO/SOTTOSUOLO si chiede di precisare:
1. se in fase di cantiere saranno adottate misure mitigative per le terre che occuperanno le "piazzole di appoggio" (cfr. paragrafo 7.2.5 Tav. C) in attesa del loro utilizzo;
 2. le procedure per la gestione dei cumuli con particolare riferimento alle dimensioni dei cumuli di terreno vegetale, alle altezze degli stessi e ai dispositivi di mitigazione delle polveri;
 3. in ordine agli interventi di mitigazione previsti per la matrice acque, il piano di campionamento e la periodicità dei "*frequenti monitoraggi ambientali delle acque superficiali*", e se tra le misure mitigative rientri anche il monitoraggio delle acque profonde;
 4. con riferimento al monitoraggio ambientale (paragrafo 7.5, TAV. E "Studio Preliminare Ambientale") delle acque superficiali e profonde:
 - il numero e l'ubicazione dei punti oggetto di monitoraggio;
 - la frequenza dei campionamenti;
 - il set analitico da ricercare.

Vista la nota datata 15/9/2016 (pervenuta il 16/9/2016 ed assunta al prot. n. 21510 del 19/9/2016 del 9/6/2016, con la quale l'impresa **S.A.M. S.r.l.** (C.F./P.I. 01891740449) ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la citata nota di questo Settore prot. n. 19638 del 11/8/2016, composta dai seguenti elaborati:

- Tav. B/bis Quadro di comparazione approvato-modificato – set. 2016;
- Tav. D1 - Relazione tecnico-illustrativa – set. 2016.

Richiamata la nota prot. n. 38601 del 10/12/2015 con la quale questo Settore chiedeva agli enti in indirizzo il completamento del contributo istruttorio previsto dal comma 8, dell'art 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, alla luce dei suddetti elaborati integrativi;

Tenuto conto che:

- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, con nota prot. n. 37962 del 7/10/2016 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 22761), faceva pervenire il completamento del proprio contributo istruttorio con le ulteriori seguenti osservazioni:

a) relativamente alla matrice ARIA:

- ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria post-operam, per gli inquinanti ritenuti significativi e le caratteristiche meteorologiche si precisa quanto segue:
 - ✓ si prende atto dell'esistenza dei dati di monitoraggio effettuati dalla ditta relativi al PMC 2015, che possono essere utilizzati come qualità dell'aria ante-operam.
- ai fini della determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase cantiere si precisa quanto segue:
 - ✓ si ribadisce che non è stato indicato se si intendono formare cumuli di terra in quanto nella documentazione integrativa, la ditta dichiara in merito ai materiali di escavazione che “... *nella eventuale fase di stoccaggio*”. In tal caso dovrebbero essere indicate le dimensioni e l'eventuale impatto dovuto alle emissioni di polveri che la formazione e stoccaggio dei cumuli potrebbe generare e le eventuali azioni mitiganti.
- ai fini della determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase d'esercizio si precisa quanto segue:
 - ✓ nulla da osservare.
- ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria post-operam si precisa quanto segue:
 - ✓ in merito allo stato di qualità dell'aria post-operam, relativamente alla curva di isoconcentrazione degli odori (Allegato: scenario 2, periodo di mediazione: Anno civile, percentile 98°), i valori di concentrazione ai recettori n. 1 e n. 2 risultano essere superiori al valore limite di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annuale stabilito dalle Linee Guida Regione Lombardia, a differenza di quanto indicato al punto 5.2.1 “Atmosfera” dello Studio Preliminare Ambientale;
 - ✓ si ribadisce che non è stato determinato lo stato di qualità dell'aria post-operam per gli inquinanti significativi caratteristici della tipologia di impianto quali SO₂, COT, NH₃, H₂S attraverso l'applicazione di modelli diffusionali.

b) relativamente alla matrice ACQUE:

- gli esisti analitici dei controlli sulla matrice acque dovranno essere resi sempre disponibili agli Enti di controllo;
- all'uscita dell'impianto di depurazione chimico-fisico, il monitoraggio ambientale di cui al punto 7.5 dell'elaborato “E” dovrà essere aggiornato con controlli allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale con cadenza semestrale, per i parametri rappresentativi del ciclo di lavorazione aziendale.

c) relativamente alla matrice RIFIUTI:

- non sono stati forniti i dati richiesti inerenti la produzione di rifiuti nella fase di cantiere;
- presso la vasca di raccolta del percolato dovrà essere implementato un sistema di controllo e gestione del livello del percolato al fine di evitare il completo raggiungimento della capacità massima della vasca di raccolta;
- il sovrullo prodotto dalla fase di raffinazione, costituito in prevalenza da inerti, plastica e vetro, prima del riutilizzo in ingresso al ciclo di lavorazione, dovrà avere un tenore di plastica vetro e metalli conforme a quanto disposto al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. per la corrispondente tipologia di ammendante;
- la preparazione delle miscele di ammendanti all'ingresso dei bioreattori dovrà avvenire in modo tale da evitare la produzione di odori molesti;

- ciascun bioreattore dovrà riportare chiaramente indicato il tipo di processo in corso di svolgimento;
 - dovrà essere realizzata una procedura operativa relativa alla gestione del compost fuori specifica e dovrà essere individuata un'adeguata area di raccolta dello stesso, al fine di evitare la formazione di emissioni odorigene;
 - il materiale inerte e/o terre reperito al di fuori del sito dovrà essere certificato e tracciabile ai sensi della normativa vigente in materia di terre e rocce di scavo.
- d) relativamente alla matrice SUOLO/SOTTOSUOLO:
- gli esiti analitici dei controlli sulla matrice suolo/sottosuolo dovranno essere resi sempre disponibili agli Enti di controllo.
 - in corrispondenza delle piazzole di appoggio dovrà essere realizzato un sistema di raccolta e regimazione delle acque meteoriche allacciato alla rete di raccolta esistente.
 - tra le misure mitigative dovranno rientrare i controlli analitici delle acque sotterranee
 - nei controlli analitici delle acque superficiali e sotterranee dovrà essere ricercati i parametri riportati nella Tabella 2.
- e) relativamente alla matrice RADIAZIONI/RUMORE:
- Nulla da osservare.
- il Comune di Monte Urano con nota prot. n. 12346 del 11/10/2016 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 23779 del 24/10/2016) esprimeva il seguente contributo istruttorio definitivo:

“Punto 1) – Si ribadisce, per l’ennesima volta, che l’impianto in progetto è molto più vicino al centro abitato del Comune di Monte Urano nonché ad alcune case sparse poste ancor più vicine all’impianto in oggetto, a differenza di quanto l’impresa SAM sostenga nelle sue relazioni ed integrazioni, pertanto l’impatto in particolar modo odorigeno sarà sicuramente percepito dai recettori posti nelle immediate vicinanze, ancor più se sommato alle altre fonti odorigene adiacenti (discarica, allevamento suinicolo, impianto biogas ...).

Punto 2) - Non si è in accordo sulle considerazioni dedotte con la documentazione integrativa circa l’impatto del volume della struttura 4, che si ribadisce di notevoli dimensioni ml. 104,00 x 50,00 e di altezza H = 9,00/10,00 ml., non possono essere definite di ‘basso impatto sulla componente paesaggio e dell’intero bacino visuale’ seppure tale struttura viene schermata in parte da essenze vegetali e da ostacoli morfologici. Un volume pari a 49.400,00 mc. della sola struttura 4 (senza considerare le altre strutture previste in progetto) in considerazione dell’intorno prevalentemente costituito da aree agricole, non può essere definito poco impattante.

Conclusioni:

In base alle osservazioni e considerazioni di cui sopra, il progetto produce, a nostro avviso, impatti ambientali negativi significativi, in particolare per l’impatto odorigeno che potrà riversarsi nel centro abitato più prossimo del Comune di Monte Urano nonché delle adiacenti case sparse.

Pertanto, si chiede di assoggettare il progetto alla procedura di cui al capo III della L.R. n. 3 del 26/03/2012, ad oggetto ‘Valutazione di impatto ambientale’.”
 - nei termini di pubblicazione della documentazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, (ossia entro il 15/8/2016) non sono pervenute altre osservazioni relative al progetto depositato.

Vista, inoltre, la nota dell’impresa S.A.M. S.r.l. datata 14/10/2016 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 23208), con la quale intendendo presentare, ai fini di una migliore definizione degli elaborati tecnici allegati all’istanza, un’integrazione volontaria documentale, chiedeva nel contempo una proroga circa i tempi di conclusione del medesimo procedimento;

Richiamata la nota prot. n. 38601 del 10/12/2015 con la quale questo Settore, considerato che il progetto di cui trattasi si riferisce alla modifica sostanziale di un impianto già autorizzato e ritenendo utile, quindi, valutare compiutamente i fattori di impatto relativi ad ogni componente ambientale, accoglieva la richiesta ed invitava l’impresa S.A.M. S.r.l. a presentare e depositare le integrazioni volontarie presso gli uffici di cui all’articolo 8, comma 3, della L.R. n. 3/2012 (Provincia, Comuni, ARPAM, ASUR), entro il 13 novembre 2016;

Vista, infine, la nota datata 10/11/2016 (pervenuta il 11/11/2016 ed assunta al prot. n. 24894), con la quale l’impresa S.A.M. S.r.l. trasmetteva la seguente documentazione integrativa volontaria:

- Tav. I – Modello previsionale d’impatto odorigeno – nov. 2016.

Richiamata, infine, la nota prot. n. 25157 del 15/11/2016 con la quale questo Settore, in riferimento alla suddetta nota datata 10/11/2016, chiedeva agli enti ed ai servizi interessati di rendere ulteriori e definitivi contributi istruttori;

Tenuto conto, infine, del parere conclusivo dell'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, espresso con nota prot. n. 45730 del 9/12/2016 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 27085 del 12/12/2016), che riporta le ulteriori seguenti osservazioni:

a) relativamente alla matrice ARIA:

- ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria post-operam, per gli inquinanti ritenuti significativi e le caratteristiche meteorologiche si precisa quanto segue:
 - ✓ si prende atto dell'esistenza dei dati di monitoraggio effettuati dalla ditta relativi al PMC 2015, che possono essere utilizzati come qualità dell'aria ante-operam.
- Ai fini della determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase cantiere si precisa quanto segue:
 - ✓ nel caso in cui si abbia la formazione dei cumuli, è necessario effettuare azioni di mitigazione quali ad esempio bagnatura con acqua o copertura dei cumuli.
- relativamente alle altre matrici non vengono proposte ulteriori osservazioni.

Considerato che:

- ✚ l'impianto risulta già autorizzato con Determinazione n. 5381/GEN – 214/SA del 1/10/2008 del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno, rilasciata al Comune di Torre San Patrizio, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto per la costruzione dello stesso ed è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e compostaggio (R3) e con le successive modifiche ed integrazioni sopra richiamate;
- ✚ nelle considerazioni esposte nello Studio Preliminare Ambientale (Elab. E – Maggio 2016) si afferma che la variante in corso d'opera introduce nella linea di processo delle migliorie sostanziali che vanno ad abbattere sensibilmente tutti gli impatti atmosferici quantificati, in particolare per la componente odorigena;
- ✚ nelle conclusioni della valutazione previsionale dell'impatto odorigeno si evidenzia che, attraverso la nuova simulazione modellistica previsionale, si è potuto quantificare e verificare la bontà degli interventi di modifica rispetto allo stato autorizzato e che l'impatto originato dall'impianto di compostaggio, nella configurazione prevista dalla variante in corso d'opera, e dalla limitrofa discarica S. Pietro di Torre S. Patrizio, è da considerarsi ammissibile e globalmente compatibile con l'ambiente;
- ✚ dalla valutazione degli elaborati presentati e dalla lettura del parere definitivo dell'ARPAM, non risultano elementi che analiticamente dimostrino impatti ambientali significativi dovuti dall'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- ✚ ai fini della minimizzazione dell'impatto visivo come anche osservato dal Comune di Monte Urano, sia opportuno che nella redazione degli elaborati costituenti il progetto definitivo si ricerchino soluzioni architettoniche per il capannone n. 4 anche tramite un idoneo posizionamento della struttura nonché limitandone l'altezza massima all'indispensabile in relazione al tipo di automezzi e macchinari necessari per il funzionamento dell'impianto e utilizzando per le finiture esterne dei manufatti i colori delle terre;
- ✚ non si ravvisano motivazioni di tipo precauzionale e/o di cautela, che, peraltro, allo stato dell'istruttoria in corso non risulterebbero suffragate da specifiche valutazioni analitiche, per richiedere un ulteriore grado di approfondimento della documentazione che giustificerebbero la decisione di assoggettare a VIA l'impianto in oggetto;
- ✚ nell'ambito del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L.R. n. 3/2012, sono stati valutati gli elementi di cui all'allegato C della medesima legge, rinviando l'approfondimento degli altri elementi progettuali costruttivi e gestionali, all'istruttoria prevista dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che potrà essere avviata,

mediante presentazione al SUAP competente per territorio, dopo la conclusione del presente procedimento;

Ritenuto, quindi, di poter concludere il procedimento di verifica in oggetto, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 8, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, determinando l'esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di VIA;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 *“Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA”* (che ha sostituito la L.R. n. 7/2004);
- la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1600/2004 *“Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA”*.

D E T E R M I N A

- 1) di **concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo n. 8 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3;
- 2) di **escludere**, per le motivazioni riportate in premessa, **dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera a), della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, **il progetto** di *“Variante in corso d'opera - Realizzazione impianto di compostaggio e impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata”* situato in località **San Pietro di Torre San Patrizio**, (foglio catastale n° 5 - Particelle 17, 18, 19, 21, 93, 57, 157, 158, 159, 116, 113, 111, 161, 58 e 144), presentato da Massimo Properzi in qualità di amministratore delegato dell'impresa **S.A.M. S.r.l.** (C.F./P.I. 01891740449) con sede legale in Strada Provinciale Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM);
- 3) di **impartire** le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) nella presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli elaborati tecnici a corredo dell'istanza dovranno essere redatti tenuto conto del progetto esaminato nel corso del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e delle osservazioni formulate nel corso dello stesso;
 - b) nella redazione degli elaborati costituenti il progetto definitivo si dovranno ricercare soluzioni architettoniche per minimizzare gli impatti visivi del capannone n. 4 anche tramite un idoneo posizionamento della struttura nonché limitandone l'altezza massima all'indispensabile in relazione al tipo di automezzi e macchinari necessari per il funzionamento dell'impianto e utilizzando per le finiture esterne dei manufatti i colori delle terre.
 - c) in merito alla formazione di cumuli di terra proveniente dai lavori di escavazione, in sede di progettazione definitiva dovranno essere indicate le dimensioni dei cumuli e le azioni mitiganti per l'eventuale impatto dovuto alle emissioni di polveri derivante dalla loro formazione e stoccaggio;
 - d) gli esisti analitici dei controlli sulla matrice acque dovranno essere resi sempre disponibili agli Enti di controllo;
 - e) le acque di percolazione verranno convogliate in una fossa di raccolta adiacente alla piazzola e avviate allo smaltimento. Similmente alla gestione iniziale del percolato, la vasca servirà a stoccare i reflui prodotti per poi caricarlo e trasportarlo ad impianti autorizzati allo

smaltimento. In sede di progettazione definitiva devono essere forniti tempi cronologici previsti nella realizzazione dell'impianto chimico-fisico dove afferranno le acque di lavaggio prodotte ed il percolato del compostaggio, per il trattamento in loco;

- f) all'uscita dell'impianto di depurazione chimico-fisico, il monitoraggio ambientale di cui al punto 7.5 dell'elaborato "E" dovrà essere aggiornato con controlli allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale con cadenza semestrale, per i parametri rappresentativi del ciclo di lavorazione aziendale
 - g) in sede di progettazione definitiva, dovranno essere forniti i dati inerenti la produzione di rifiuti nella fase di cantiere;
 - h) presso la vasca di raccolta del percolato dovrà essere implementato un sistema di controllo e gestione del livello del percolato al fine di evitare il completo raggiungimento della capacità massima della vasca di raccolta;
 - i) il sovrullo prodotto dalla fase di raffinazione del compost, costituito in prevalenza da inerti, plastica e vetro, prima del riutilizzo in ingresso al ciclo di lavorazione, dovrà avere un tenore di plastica vetro e metalli conforme a quanto disposto al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. per la corrispondente tipologia di ammendante;
 - j) la preparazione delle miscele di ammendanti all'ingresso dei bioreattori di compostaggio finalizzata all'ottenimento delle tre tipologie di ammendante previste (*Ammendante compostato misto ACM; Ammendante torboso composto ATC; Ammendante compostato con fanghi ACF*), dovrà avvenire in modo tale da evitare la produzione di odori molesti;
 - k) ciascun bioreattore dovrà riportare chiaramente indicato il tipo di processo in corso di svolgimento;
 - l) dovrà essere realizzata una procedura operativa relativa alla gestione del compost fuori specifica rispetto agli standard previsti nell'allegato 2 al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. e dovrà essere individuata un'adeguata area di raccolta dello stesso, al fine di evitare la formazione di emissioni odorigene;
 - m) in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, il materiale inerte e/o terre reperite al di fuori del sito dovrà essere certificato e tracciabile ai sensi della normativa vigente in materia di terre e rocce di scavo;
 - n) gli esiti analitici dei controlli sulla matrice suolo/sottosuolo dovranno essere resi sempre disponibili agli Enti di controllo;
 - o) in fase di cantiere, in corrispondenza delle piazzole di appoggio dei cumuli costituiti dal terreno vegetale, dovrà essere realizzato un sistema di raccolta e regimazione delle acque meteoriche allacciato alla rete di raccolta esistente;
 - p) al fine di garantire la qualità e l'efficienza del servizio nel rispetto dell'ambiente, il gestore dell'impianto dovrà adottare un **Piano di monitoraggio e controllo** sulla base di quanto indicato nell'allegato 4 alla documentazione integrativa datata settembre 2016.
- 4) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Comune di Torre San Patrizio, all'ARPAM Dipartimento di Fermo, all'ASUR di Fermo (*Dipartimento di Prevenzione*);
- 5) di **notificare** copia conforme del presente provvedimento, in bollo, all'impresa **S.A.M. S.r.l.** (C.F./P.I. 01891740449) con sede legale in Strada Provinciale Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM);
- 6) di **pubblicare** il presente provvedimento finale di verifica:
- a. per estremi sul B.U.R. delle Marche;
 - b. in versione integrale sul sito web della Provincia di Fermo.

- 7) di **richiamare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza;
- 8) di **rammentare** infine che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2010, n. 160, l'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività di gestione dei rifiuti, dovrà essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**